



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME



20/115/CU2/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE  
MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI E  
DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA  
1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO,  
NONCHÉ INTESA, LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 2, COMMI 1  
E 2 E ARTICOLO 3, COMMA 7, DEL MEDESIMO SCHEMA DI  
DECRETO LEGISLATIVO**

**Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117**

***Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome verificato che il Mattm nel corso del confronto svolto il 22 giugno scorso ha accolto le richieste:

a) di recepimento integrale delle proposte sugli articoli 198-bis e 222 del d. lgs 152/2006 (nella versione trasmessa inizialmente, priva dei commi 6, 7 e 8, che sono stati successivamente aggiunti da parte del Ministero dell'Ambiente) soggetti ad Intesa, in particolare per quanto riguarda il nuovo Programma nazionale rifiuti, che dovrà acquisire la previa intesa della Conferenza Stato Regioni;

b) di recepimento delle proposte segnalate come di particolare importanza: deposito temporaneo (art. 183 e 185 bis), definizione dei rifiuti speciali (art. 184) coinvolgimento nello sviluppo del REN e della tracciabilità rifiuti (art. 188 bis, 190), possibilità di emanare criteri per garanzie finanziarie (art. 195) e introduzione di un regime transitorio dovuto alla soppressione dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (nuovo comma 4-bis dell'art. 5 dello schema di decreto in esame).

**esprime parere favorevole ed intesa sul testo concordato col MATTM, salvo verifica del recepimento delle proposte concordate nel testo definitivo.**

Roma, 25 giugno 2020

<p><b>D.LGS RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO</b>  In rosso e grassetto le modifiche apportate dalla DG a seguito delle proposte regionali.</p>	<p><b>Proposte Regioni/Province autonome</b>   Legenda:  stile barrato: proposte di eliminazione  stile grassetto: proposte di inserimento  stile normale: testo invariato</p> <p>In blu le ulteriori proposte a seguito delle revisioni del MATTM</p>	<p><b>Motivazioni e osservazioni</b>  In rosso l'accoglimento o meno delle proposte  In blu la posizione della Commissione ambiente e energia</p>	<p><b>PARERE MATTM</b></p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;</p> <p>Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;</p> <p>Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;</p> <p>Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;</p> <p>Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;</p> <p>Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;</p> <p>Vista la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;</p> <p>Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 16";</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;</p> <p>Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché l'intesa della Conferenza medesima, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, limitatamente alle disposizioni di attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera m), dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019.</p> <p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;</p> <p>Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello</p>			



sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute.	EMANA il seguente decreto legislativo:		
<b>ARTICOLO 1</b> <b>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo 1 Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)</b>			
1. L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è così modificato: Al comma 1, dopo le parole "delle direttive comunitarie, in particolare" sono aggiunte <del>sono</del> le seguenti: "della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla Direttiva UE/2018/851"; le parole da "prevenendo o riducendo gli impatti negativi" sono sostituite dalle seguenti: "evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti"; dopo le parole "migliorando l'efficacia" sono aggiunte le seguenti: "e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione."	ACCOLTA RIFORMULAZIONE CON		
2. L'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Articolo 178-bis (Responsabilità estesa del produttore) 1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 178-ter, e sono altresì determinate le misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrica, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto.	ACCOLTA		
2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 3. I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 adottano misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti	NON ACCOGLIBILE L'utilizzo è già contenuto nella definizione del ciclo di		



<p>ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.</p>	<p>volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita e dell'utilizzo dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.</p>	<p>vita</p>	
<p>3-bis. I decreti di cui al comma 1:</p> <p>a) tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;</p> <p>b) disciplinano le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;</p> <p>c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema".</p> <p>4. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.</p>			
<p>3. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:</p> <p>"Articolo 178-ter. (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore).</p> <p>1. I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti:</p> <p>a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale.</p> <p>b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;</p> <p>c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai</p>			



<p>prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 6;</p> <p>d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;</p> <p>e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscono la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.</p>	<p>e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscono la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.</p>	<p>ACCOLTA</p>	
<p>2. I regimi di responsabilità estesa assicurano:</p> <p>a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;</p> <p>b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;</p> <p>c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per valutare:</p> <p>1) la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);</p> <p>2) la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;</p> <p>d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:</p> <p>1) proprietà e membri;</p> <p>2) contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;</p> <p>3) procedura di selezione dei gestori di rifiuti.</p> <p>3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso:</p> <p>a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:</p> <p>1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;</p> <p>2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie</p>			



<p>ottenute dai propri prodotti e da canzioni di deposito non reclamate;</p> <p>3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);</p>			
<p>4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);</p>		ACCOLTA	
<p>5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c).</p> <p>La lettera a) non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE.</p>			
<p>b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;</p>	<p>b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità, e riciclabilità, modalità di utilizzo e della presenza o meno di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;</p>	NON ACCOGLIBILE	
<p>c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.</p>			
<p>Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che:</p>	<p>Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che:</p>	ACCOLTA	
<p>a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;</p>	<p>a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e degli obiettivi stabiliti a norma degli atti legislativi dell'Unione e nazionali, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;</p>	NON ACCOGLIBILE Proviene dalla direttiva.	
<p>b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;</p>			
<p>c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50% dei costi necessari;</p>	<p>c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50% 70% dei costi necessari;</p>	NON ACCOGLIBILE Proviene da direttiva	
<p>d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.</p>	<p>d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.</p>	NON ACCOGLIBILE Proviene dalla direttiva	
<p>La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.</p> <p>4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:</p> <p>1) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 7 nel Registro nazionale di cui al comma 6 e ne verifica la completezza e la provenienza;</p> <p>2) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i</p>			



<p>diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie:</p> <p>3) <i>analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma</i></p> <p>4) <i>controlla che vengano raggiunti gli obiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;</i></p> <p>5) <i>verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili;</i></p> <p>5. <i>Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma</i></p> <p>4.</p> <p>6. <i>Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 4, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro.</i></p> <p>7. <i>I soggetti di cui al comma 6 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5, i dati relativi all'ingresso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.</i></p>			<p>ACCOLTA con la gerarchia riformulazione. La gerarchia non ha senso applicata alla singola autorizzazione ma deve trovare applicazione a livello più generale di pianificazione.</p>
<p>4. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) Al comma 3, nel primo periodo, le parole "a singoli flussi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti "a flussi di rifiuti specifici" e le parole "qualora ciò sia giustificato" sono sostituite dalle seguenti "qualora ciò sia espressamente previsto nella pianificazione nazionale e regionale e sia espressamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero dall'autorità designataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto".</p>		<p>a) Al comma 3, nel primo periodo, le parole "a singoli flussi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti "a flussi di rifiuti specifici" e le parole "qualora ciò sia giustificato" sono sostituite dalle seguenti "qualora ciò sia espressamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero dall'autorità designataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto".</p>	



<p>b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) L'applicazione della gerarchia deve essere incentivata anche attraverso strumenti economici ed altre misure come quelle di cui all'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriati."</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) L'applicazione della gerarchia deve essere incentivata anche attraverso strumenti economici ed altre misure come quelle di cui all'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriati."</p>
<p>5. L'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006 è sostituito dal seguente:          "Articolo 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti)          1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e/o quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.          2. Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che quanto meno:          a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;          b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;          c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;          d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;          e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;          f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;          g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166.</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e/o quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.</p>
	<p>ACCOLTA</p>	





<p>h) incoraggiamo la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;</p> <p>i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;</p> <p>j) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio.</p>		
<p>k) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali terrestri e acquatici e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti;</p>	<p>ACCOLTA</p>	
<p>l) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contribuito all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento acquatico di ogni tipo;</p>	<p>ACCOLTA</p>	
<p>m) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione dai rifiuti.</p>	<p>ACCOLTA</p>	
<p>3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, il fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite la banca dati stabilita dalla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE. ISPIRA monitora l'attuazione della presente disposizione e fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i relativi dati ed informazioni.</p>		
<p>4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare controlla e valuta l'attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma 2.</p>	<p>ACCOLTA</p>	
<p>5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle misure sul riutilizzo.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9 paragrafi 5 e 8 della direttiva 2008/98/CE.</p>		
<p>6. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:      "Articolo 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti)      1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale alimentare, o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni, adottano le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove</p>	<p>ACCOLTA PARZIALMENTE</p>	



<p>di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.</p>	<p>compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.</p>	
<p>2.1 regimi di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.</p>		
<p>3. Ove necessario per ottenere al comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente.</p>	<p>3. Ove necessario per ottenere al comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE Provviene dalla direttiva.</p>
<p>4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e avanzare verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:</p>		
<p>a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;</p>	<p>a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;</p>	<p>NON ACCOGLIBILE La definizione di rifiuto urbano proviene da direttiva. Tuttavia vista la presenza di alcune incongruenze tra il testo del recepimento e gli articoli 195 e 198 vigenti sarebbe utile un coordinamento mediante l'inserimento di alcune modifiche ai suddetti articoli.</p>
<p>b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di sostituzione e riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;</p>	<p>Sostituire la parola colmatazione con riempimento.</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani aumentati almeno al 55 % in peso;</p>	<p>c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati saranno aumentati almeno al 55 % in peso;</p>	<p>NON ACCOGLIBILE La definizione di rifiuti urbani ricomprende gli assimilati.</p>
<p>d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani aumentati almeno al 60 % in peso;</p>	<p>d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati saranno aumentati almeno al 60 % in peso;</p>	<p>NON ACCOGLIBILE La definizione di rifiuti urbani ricomprende gli assimilati.</p>
<p>e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani aumentati almeno al 65 % in peso.</p>	<p>e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati saranno aumentati almeno al 65 % in peso.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE La definizione di rifiuti urbani ricomprende gli assimilati.</p>
<p>5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo</p>	<p>5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo</p>	<p>ACCOLTA</p>



<p>nazionali gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.</p> <p>6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana."</p>	<p>nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.</p> <p>6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana."</p>	
<p>7. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:  "Articolo 182-ter (Rifiuti organici)  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e province autonome favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità.  2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, a titolo esemplificativo mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelari con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio.</p>	<p>2 bis. Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative di cui ad apposito decreto del ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro della salute".</p> <p>"2-ter. Nel rispetto della programmazione regionale e delle province autonome, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 179, le regioni e le province autonome hanno la facoltà di non destinare i sottoflussi di rifiuti organici agli impianti di compostaggio o digestione anaerobica."</p>	<p>2 bis. Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative di cui ad apposito decreto del ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro della salute".</p> <p>"2-ter. Nel rispetto della programmazione regionale e delle province autonome, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 179, le regioni e le province autonome hanno la facoltà di non destinare i sottoflussi di rifiuti organici agli impianti di compostaggio o digestione anaerobica."</p>
<p>3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo dell'ambito ed i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di</p>	<p>3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo dell'ambito ed i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di</p>	<p>3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo dell'ambito ed i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di</p>



<p><i>planificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.</i></p> <p>4. Le regioni e le province autonome promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti dal riciclaggio di rifiuti organici".</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>4. Le regioni e le province autonome promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti dal riciclaggio di rifiuti organici".</p> <p>a) Al comma 1 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: "b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) "rifiuti urbani..."; e) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade pubbliche o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e); g) i rifiuti urbani non inchedono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione; b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione": i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione."</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>La definizione attuale non soddisfa la nuova direttiva</p>
<p>8. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) Al comma 1 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: "b-bis) rifiuto non pericoloso"; rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) "rifiuti urbani..."; a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade pubbliche o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e); g) i rifiuti urbani non inchedono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione; b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione": i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione."</p> <p>b) Al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare."</p> <p>c) Al comma 1 dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti."</p> <p>d) Al comma 1 dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto."</p> <p>e) Al comma 1 la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di</p>	<p>b) Al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare."</p> <p>c) Al comma 1 dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti."</p> <p>d) Al comma 1 dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto."</p> <p>e) Al comma 1 la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di</p>		



<p>materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammiti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;”</p> <p>f) Al comma 1 dopo la lettera t) è introdotta la seguente: “t-bis) “recupero di materia”: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.”</p> <p>g) Al comma 1 dopo la lettera u) è introdotta la seguente: “u-bis) “riempimento”: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;”</p> <p>h) Al comma 1 la lettera bb) è sostituita dalla seguente: bb) “deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero <del>e/o smaltimento</del> trattamento, effettuato, prima della raccolta;</p>			
	<p>b) Al comma 1 la lettera bb) è sostituita dalla seguente: bb) “deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di <del>recupero e/o smaltimento</del> trattamento, effettuato, prima della raccolta; oppure: . . . bb) “deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero <del>e/o smaltimento</del> trattamento, effettuato, prima della raccolta;</p>	<p>ACCOLTA con riformulazione</p> <p>Si manifesta contrarietà alla riformulazione della definizione proposta dal Ministero, in quanto comporta che il deposito di rifiuti presso il produttore necessita di autorizzazione nel caso si tratti di rifiuti non recuperabili. Si ritiene che le condizioni previste per il deposito temporaneo dall'art. 185-bis siano sufficientemente cautelative anche nel caso di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento e che prevedere l'autorizzazione rappresenti un inutile appesantimento per le imprese e per l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. Si esprime pertanto parere favorevole condizionato al recepimento dell'emendamento proposto o, in alternativa, della riformulazione a lato.</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>i) All'articolo 183, comma 1, lettere ee) e ff), le parole “di qualità” sono sostituite con le parole “da rifiuti”.</p> <p>9. L'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p>			
	<p>a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Sono rifiuti urbani i</p>	<p>NON ACCOGLIBILE La definizione attuale non</p>	



<p>a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)."</p>	<p>b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;".</p>	<p>rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)."</p> <p>b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;".</p>	<p>soddisfa la nuova direttiva</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>La definizione attualmente vigente non soddisfa la nuova direttiva.</p>	<p>Preso atto della accoglibilità dell'emendamento proposto, si segnala che nello schema di decreto legislativo mancano i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti e i rifiuti sanitari. Si tratta di un ingente quantitativo di rifiuti che non avrebbe classificazione nella norma. Si insiste per il reinserimento di tali categorie di rifiuti tra i rifiuti speciali.</p> <p>Si esprime pertanto parere favorevole condizionato al recepimento dell'emendamento a lato.</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>c) Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "La corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98 e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti".</p>	<p>c) Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "La corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98 e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti".</p>	<p>c) Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "La corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98 e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti".</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p>10. L'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>1. Al comma 2, nel primo periodo dopo le parole "sottoprodotti e non rifiuti" sono aggiunte le seguenti parole "garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana agevolando, altresì, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriali".</p>	<p>11. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) Al comma 1 sono eliminate le seguenti parole "e la preparazione per il riutilizzo";</p>	<p>a) Al comma 1 sono eliminate le seguenti parole "e la preparazione per il riutilizzo";</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>La cessazione della qualifica di rifiuto non è applicabile alla preparazione per il riutilizzo. Vedi definizione di preparazione per il riutilizzo.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>La definizione attualmente vigente non soddisfa la nuova direttiva.</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>ACCOLTA</p>



	<p><b>a-bis) Sono eliminati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies.</b></p> <p>b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "5-bis. La persona fisica o giuridica che: a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che <del>è immesso sul mercato</del> b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1, devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto".</p>		NON ACCOGLIBILE
	<p>12. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) alla lettera f) del comma 1, sono eliminate le parole: "nonché" gli sfidci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni";</p> <p>è) b) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la lettera "d-bis" sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite <del>da</del> né contengono sottoprodotti di origine animale".</p>		ACCOLTA
	<p>13. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:</p> <p>"Articolo 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta)</p> <p>1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero <del>o trattamento</del> o trattamento, è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p>	<p>a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.</p>	ACCOLTA
	<p>1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di <del>recupero o trattamento</del> o trattamento, è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>oppure 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o/o smaltimento <del>o trattamento</del> è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p>		ACCOLTA con riformulazione. Si ribadisce la contrarietà alla riformulazione proposta dal Ministero, evidenziando anche un difetto di coordinamento con quanto riportato alla lettera b) del comma 2, nella quale si fa riferimento anche alle operazioni di smaltimento. Si esprime pertanto parere favorevole, condizionato al recepimento come dell'emendamento proposto o, in alternativa, della riformulazione a lato.



<p>2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:</p> <p>a. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</p> <p>b. i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p>			
<p>c. i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee <del>identificate dal codice CER</del> nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p>	<p>ACCOLTA</p>		
<p>d. nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.</p>			
<p>3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. L'articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:</p> <p>“Articolo 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)</p> <p>1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della Pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, <b>sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</b></p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Il sistema di tracciabilità segue il flusso della gestione dal rifiuto dalla produzione allo smaltimento ovvero recupero. La disciplina è nazionale e non affinisce ad aspetti pianificatori delle Regioni, se non registrare le autorizzazioni al trasporto transfrontaliero sul medesimo REN</p> <p>Parete favorevole condizionato al recepimento dell'emendamento proposto dalla Commissione ambiente e energia. Si ribadisce la necessità di coinvolgere le Regioni, quali Autorità competenti alle autorizzazioni e alla pianificazione, e alla grande rilevanza.</p> <p>ACCOLTA</p>	<p>1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della Pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, <b>sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</b></p>	<p>2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze</p>
<p>2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle</p>			<p>2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze</p>





<p>Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesso rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>	<p>armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesso rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>	
<p>3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.</p>		
<p>4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese e gli applicativi software già in uso a livello regionale e sovraregionale, favorendone la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:</p>	<p>4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese e gli applicativi software già in uso a livello regionale e sovraregionale è improprio. Si basa su errato presupposto. I dati del REN saranno resi fruibili alle pubbliche amministrazioni. <u>Parere favorevole condizionato al recepimento dell'emendamento proposto dalla Commissione ambiente e energia. Si ribadisce l'importanza dell'interoperabilità anche con gli applicativi sviluppati negli anni dalle Regioni ed ormai molto diffusi, per evitare duplicazioni.</u></p>	<p>ACCOLTA PARZIALMENTE CON ULTERIORE RIFORMULAZIONE</p> <p>4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare.....</p>



<p>adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;</p> <p>c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;</p> <p>d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRa) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;</p> <p>e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento 1013/2006/CE, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;</p> <p>f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;</p> <p>g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo.</p> <p>5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.</p>			
<p>6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>ACCOLTA</p>		
<p>7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente numeri 145 e 148, adottati in data 1 aprile 1998, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.</p> <p>15. L'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) Il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Gli enti e le imprese che effettuano trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che trasportano rifiuti pericolosi e titoli professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico su cui sono indicati: la data del carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico in cui sono indicati: la data del carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>La direttiva impone la tracciabilità ai rifiuti pericolosi ma il REGISTRO elettronico di cui al presente articolo prevede adesione facoltativa e graduale aderenza per i vari produttori ed operatori, ampliando la platea a regime</p>	<p>a) Il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Gli enti e le imprese che effettuano trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che trasportano rifiuti pericolosi e a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico su cui sono indicati: la data del carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico in cui sono indicati: la data del</p>	<p>ACCOLTA</p>



<p>operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. Le annotazioni devono essere effettuate:</p> <p>a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;</p> <p>b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;</p> <p>c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;</p> <p>d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti."</p>	<p>carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. Le annotazioni devono essere effettuate:</p>	<p>e. <u>esclusa</u>. Si ribadisce l'importanza che il registro di carico e scarico venga utilizzato da tutte le imprese che trasportano rifiuti</p>	
<p>16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "6. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettera a), e) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi."</p> <p>16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "6. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi."</p>	<p>16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "6. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a), e) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi."</p> <p>16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "6. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi."</p>	<p>ACCOLTA con riformulazione Le competenze di cui alle lettere e) e g) sono stralciate perché il concetto di assimilazione non esiste più e il decreto garantisce finanziarie di prossima pubblicazione. Si ribadisce la necessità di consentire alle Regioni di approvare i criteri relativi alle garanzie finanziarie, con carattere di cedevolezza rispetto alla disciplina statale, laddove venisse poi approvata. Si esprime pertanto parere favorevole condizionato al recepimento dell'emendamento come proposto, a meno della lettera e) in considerazione del superamento del concetto di assimilazione.</p>	<p>ACCOLTO</p>
<p><b>ARTICOLO 2</b> <b>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti)</b></p> <p>1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: "Articolo 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti) 1. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ed è approvato, <del>senza</del> <u>in</u> <u>intesa</u> con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui</p>	<p>Articolo soggetto ad <u>intesa</u>. Parere favorevole condizionato al recepimento integrale dell'emendamento proposto dalla Commissione ambiente e energia. Si ritiene che la definizione dei fabbisogni impiantistici, fatto salvo quanto di interesse nazionale di cui all'art.35 dello Sbocco Italia debba essere lasciata alle Regioni</p>	<p>NON ACCOGLIBILE tuttavia è stata prevista l'intesa per l'approvazione del piano nazionale (modificata nella prima colonna). Infatti se il piano non avesse tutti (ma si limitasse a disciplinare le fattispecie già previste dallo Sbocco Italia) i contenuti richiesti dalla norma comunitaria verrebbe meno la sua funzione e si troveremmo a rischio di</p>	



<p>al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare.</p> <p>2. Il Programma nazionale definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del presente decreto.</p> <p>3. Il Programma nazionale contiene almeno:</p> <p>a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte;</p> <p>b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione;</p> <p>c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzati alla riduzione, al riciclaggio, al recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi;</p> <p>d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macro aree, definiti tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità;</p> <p>e) la descrizione del grado di soddisfacimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi;</p> <p>f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macro-aree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;</p> <p>g) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;</p> <p>h) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.</p> <p>4. Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:</p> <p>a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;</p> <p>b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.</p> <p>5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.</p>	<p>di impianti e per regione di cui all'articolo 35, commi 1 e 2 del d.l. 133/2014 (L.164/2014);</p> <p>macro aree</p> <p>f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macro-aree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale sui quali le pianificazioni regionali devono individuare i fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche mediante accordi di cui alla lettera d);</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Tale scelta è fatta per evitare le procedure di infrazione alle quali l'Italia sarà soggetta per il fatto che la scadenza per la conformità dei piani di gestione dei rifiuti alla nuova direttiva è luglio 2020. L'infrazione futura potrebbe essere più facilmente evitata o risolta con la stesura del Programma nazionale.</p> <p>E' comunque necessario considerare l'attuale mancato coordinamento dell'introduzione presente articolo con il testo vigente del decreto 152/06 relativamente alla parte delle competenze nazionali e regionali nonché ai contenuti dei piani regionali</p>	<p>infrazione per il mancato adeguamento di tutti i piani regionali entro il luglio 2020</p>
---	--	--	--



<p>2. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a. Al comma 1, le parole "Per l'approvazione dei piani regionali" sono sostituite dalle seguenti: "L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo"; le parole "i medesimi uffici" sono sostituite dalle seguenti "gli uffici competenti";</p> <p>b. Il comma 3 è così modificato:</p> <p>- Alla lettera a), prima della parola "tipo" sono inserite le seguenti: "l'indicazione del rifiuto";</p> <p>- Alla lettera a), prima della parola "tipo" sono inserite le seguenti: "l'indicazione del";</p> <p>- La lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica";</p> <p>- Alla lettera c) prima della parola "politiche" sono inserite le seguenti "l'indicazione delle";</p> <p>- Alla lettera f), le parole "delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti "del Programma Nazionale di cui all'art. 198 bis";</p> <p>- La lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali più meritevoli, un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente";</p> <p>- La lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 198 bis";</p> <p>- Alla lettera r), alla fine del primo periodo dopo le parole "ulteriori misure adeguate" sono aggiunte le seguenti: "anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nel consumo";</p> <p>- Dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:</p> <p>"r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis) della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato";</p> <p>r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;</p> <p>c. Al comma 8, le parole "il 12 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10".</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p>	
<p>- Alla lettera f), le parole "delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti "del Programma Nazionale di cui all'art. 198 bis";</p>	<p>ACCOLTA</p>	
<p>- La lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 198 bis";</p>	<p>ACCOLTA</p>	
<p>- Alla lettera r), alla fine del primo periodo dopo le parole "ulteriori misure adeguate" sono aggiunte le seguenti: "anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione, e nella fabbricazione e nel consumo";</p> <p>r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis) della direttiva 1999/31/CE e in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato";</p>	<p>ACCOLTA</p>	
<p>r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;</p> <p>c. Al comma 8, le parole "il 12 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10".</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p>	
<p>d. Al comma 10, le parole "sentite le province interessate, d'intesa tra</p>	<p>ACCOLTA RIFORMUAZIONE CON</p>	



<p>loro o singolarmente," e le parole "nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente" sono soppresse.</p> <p>e. Al comma 11: - dopo la parola "mare" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani"; - le parole "dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti"; - dopo le parole "Commissione europea" sono aggiunte le seguenti: "e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle misure previste dai piani"; f. Al comma 12, dopo le parole "e dei" sono aggiunte le seguenti "piani e"; g. Il comma 12-bis è così modificato: dopo la parola "informazioni" sono aggiunte le seguenti: "da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avrà accesso per i dati di competenza"; dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "g) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata, quantità di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata suddivisa per codice CER";</p>	<p>dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: g) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata, quantità di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata suddivisa per codice CER";</p>	<p>ACCOLTA</p>	
<p>3. L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato: 1. Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero." 6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si può derogare nel caso di raccolta congiunta di più materiali purché ciò sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilità che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni. 6-quater. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessuti entro il primo gennaio 2022; per i rifiuti organici <del>esse, raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma del comma 2 non sono inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produce il miglior risultato ambientale conformemente a quanto previsto all'articolo 179 comma 3</del>; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.</p>	<p>"6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato <del>non sono miscelati e non congiunti con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero.</del></p> <p>6-quater. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessuti entro il primo gennaio 2022; per i rifiuti organici <del>esse, raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma del comma 2 non sono inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produce il miglior risultato ambientale conformemente a quanto previsto all'articolo 179 comma 3</del>; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE Proviene dalla direttiva</p> <p>ACCOLTA</p>	



<p>6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso."</p>		
<p>4. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:  "Articolo 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi)  1. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati tramite:  a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;  b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentire il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;  c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i <del>materiali di scarto</del> sono effettivamente ritirati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.  2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio.  In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che:  a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;  b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.  3. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l'Ispra tiene conto delle seguenti disposizioni:  a. la quantità di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente.  <del>4. <del>partire dal 1 gennaio 2027, sono computati come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se sono stati raccolti in modo differenziato alla fonte.</del></del></p>	<p>a) ...urbani e assimilati.....  b) ...urbani e assimilati.....  c) .....con la quale i <del>materiali di scarto</del> sono effettivamente ritirati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.  2) ...urbani e assimilati.....  ...urbani e assimilati.....</p>	<p>a. la quantità di rifiuti urbani biodegradabili organici raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se.....  ...<del>4. partire dal 1 gennaio 2027 sono computati come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte</del></p>
<p>NON ACCOGLIBILE  I rifiuti urbani nelle definizioni ricomprendono gli assimilati (per direttiva)   ACCOLTA   NON ACCOGLIBILE  I rifiuti urbani nelle definizioni ricomprendono gli assimilati   ACCOLTA  PARZIALMENTE  Accolta parzialmente la lettera a (biodegradabile e da direttiva e non si può modificare).</p>	<p>La lettera b non è accoglibile perché da direttiva</p>	<p>b) le quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere</p>



<p>computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati all'ottenimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.</p>	<p><del>essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati all'ottenimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti eccetto quelli da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.</del></p>		
--	---	--	--





		<p>c. è possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualità stabiliti con la Decisione 2019/1004</p> <p>d. è possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4 lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento.</p> <p>e. è possibile computare i rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 188 bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione."</p>
	<p><b>ARTICOLO 3</b> <b>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi)</b></p>	<p>1. Alla rubrica dell'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "Ambito di applicazione" sono aggiunte le seguenti: "e finalità";</p> <p>2. All'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo le parole: "borse di plastica", sono aggiunte le seguenti: "nonché misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti," e dopo le parole: "dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio," sono aggiunte le seguenti: "nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio".</p> <p>3. L'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) al comma 1, lettera e) le parole: "concepto e progettato" sono sostituite dalle parole "concepto, progettato e immesso sul mercato", le parole "un numero minimo di viaggi e rotazioni" sono sostituite dalle parole "multiple spostamenti o rotazioni", e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", con le stesse finalità per le quali è stato concepito."</p> <p>b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;"</p> <p>c) al comma 1, le lettere da g) a p) sono sopresse;</p> <p>d) dopo il comma 1 è inserito il seguente "l-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 183, comma 1, lett. a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z)."</p>



<p>4. L'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate."</p> <p>b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio "chi inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il principio di cui all'articolo 3 bis del presente decreto legislativo, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 3. L'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi: a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 10, del presente decreto legislativo siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che le Autorità d'Ambito, ove costituite ed operanti, ovvero i Comuni organizzino la raccolta differenziata; b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati; c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano: 1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; 2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato; d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6. e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; f) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. Le informazioni di cui alla lettera c) sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale."</p> <p>c) al comma 5 le parole: "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "dalle norme tecniche UNI applicabili e" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.</p> <p>d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti."</p>		<p>ACCOLTA il riferimento corretto è l'art. 221 co 10</p>	<p>.....i costi di cui all'articolo 221, comma 3 costi di cui all'articolo 222, comma 3</p>
---	--	---	---



<p>5. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:</p> <p>"Articolo 219-bis. Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi</p> <p>1. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restrizione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l'altro:</p> <p>1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;</p> <p>2) l'impiego di premialità e di incentivi economici;</p> <p>3) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.</p> <p>4) La promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori."</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>4) La promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.</p>	
<p>6. L'articolo 220, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) il comma 6 è sostituito dal seguente:</p> <p>"6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato su base nazionale con le seguenti modalità: a) il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno; b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze; c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che: 1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; 2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. Il controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio è assicurata dal sistema previsto dall'articolo 188-bis"</p> <p>b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui a presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>"6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato su base nazionale con le seguenti modalità: a) il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile... ...sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati....</p>	<p>"6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui a presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere</p>



<p>digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.</p>		
<p>6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria considerata riciclabile, purché tali materiali siano destinati al successivo sfruttamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati o altri mezzi per produrre energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.</p> <p>6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, può essere computato ai fini del raggiungimento a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019.</p> <p>6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali rifiuti di imballaggio.</p> <p>6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se i requisiti di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.</p>	<p>considerata come riciclabile se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno può essere considerato come riciclabile solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.</p>	<p>6 bis. Al l'art 221 comma 10 lett. b) le parole "il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro" con le parole "almeno l'80% dei costi relativi ai servizi di cui all'art. 222 comma 1 lett. b)";</p>
<p>6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria considerata riciclabile, purché tali materiali siano destinati al successivo sfruttamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p>	<p>c) Al comma 7 le parole "12, 16 e 17" sono sostituite dalle seguenti "12 e 16".</p> <p>6 bis, il comma 10 dell'articolo 221 è così sostituito "Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;</li> <li>b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;</li> <li>c) almeno l'80% dei costi relativi ai servizi di cui all'art. 222 comma, 1 lett. b);</li> <li>d) i costi del successivo trasporto nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo;</li> <li>e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;</li> <li>f) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle</li> </ul>



<p>misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;</p> <p>g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati;"</p>	<p>7. All'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:</p>	<p><del>...il raggiungimento dei nuovi obiettivi degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio primari e secondari dei rifiuti urbani e assimilati.</del> In particolare:</p>	<p>Articolo soggetto ad inasprimento favorevole condizionato al recepimento integrale dell'emendamento proposto dalla Commissione ambiente e energia. Si esprime parere sfavorevole ai nuovi commi 6, 7 e 8 inseriti dal Ministero dell'Ambiente.</p> <p>ACCOLTA</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	<p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p> <p>corrisponde al vigente comma sebbene riformulato, per renderlo testo più organico rispetto al presente schema di decreto. I commi 7 e 8 ripropongono i commi 3 e 4 del vigente articolo sono di diretto recepimento direttiva 94/62/CE.</p> <p>In particolare: Il vigente comma 3 (nello sc all'esame corrisponde al comma recepisce la disposizione contenuta all'articolo 6, paragrafo 4, periodo, della direttiva 94/62/CE che recita "Gli stati membri incoraggiano, ove opportuno, di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per fabbricazione di imballaggi e prodotti".</p> <p>Il vigente comma 4 (nello sc all'esame corrisponde al comma recepisce la disposizione contenuta all'articolo 6, paragrafo 6, direttiva 94/62/CE. Il comma dispone che "le misure e obiettivi di cui al comma 1 sono oggetto di una campagna di informazione del pubblico generale e degli operatori economici". Ora il richiamo al vigente comma 4 all'articolo comma 1, lett.g) ha precisato questo scopo, cioè quello divulgare attraverso il programma generale di prevenzione "le misure necessarie al raggiungimento</p>
---	--	---	---	--



	obiettivi di riciclaggio	
a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale, ovvero in ciascun Comune, su tutto il suo territorio;	ACCOLTA	d) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune, su tutto il suo territorio;
b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti all'interno dell'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni.	ACCOLTA	...il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti all'interno dell'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale nel territorio dell'ambito territoriale ottimale ove costituito e operante....
2. I servizi di cui alla lett. b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ed iscritte nel Titolo III delle entrate e non soggette alle previsioni di cui all'allegato n. 4/2 punto 3.3. del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero nel bilancio dell'Ente di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituito e operante nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti.	NON ACCOGLIBILE	...nonché dell'effettiva riciclabilità nel rispetto della gerarchia di cui all'art 179...
3. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonché per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo, nonché l'efficienza e l'economicità dei servizi resi.	NON ACCOGLIBILE	3. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonché per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo, nonché l'efficienza e l'economicità dei servizi resi.
4. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti indicate nella direttiva 2018/851/UE all'art.1, comma 3, lettera a) 2 ter, tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi.	NON ACCOGLIBILE	4. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti indicate nella direttiva 2018/851/UE all'art.1, comma 3, lettera a) 2 ter, tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi.
Dopo il comma 5 è introdotto il seguente comma: "6. Nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può attivare azioni sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o Consorzi, o privati individuati mediante	INSERIMENTO DIV. III	Si esprime parere contrario al nuovo comma inserito dal Ministero dell'Ambiente
	NON ACCOGLIBILE	Su richiesta di ANCI si accoglie l'inserimento alla fine del comma delle seguenti parole: " , ovvero nel bilancio dell'Ente di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituito e operante nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti."



<p>procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Ai Consorzi aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, è riconosciuto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ai soggetti privati, selezionati per comprovata e documentata affidabilità e capacità, a cui è affidata la raccolta differenziata e conferiti i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione, è riconosciuto il costo del servizio spettante ai gestori, oggetto dell'azione sostitutiva.</p>	<p>INSERIMENTO DIV. III Si esprime parere contrario al nuovo comma inserito dal Ministero dell'Ambiente</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p>
<p>Dopo il comma 6 è introdotto il seguente comma: "7. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti."</p>	<p>INSERIMENTO DIV. III Si esprime parere contrario al nuovo comma inserito dal Ministero dell'Ambiente</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p>
<p>Dopo il comma 7 è introdotto il seguente comma: "8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g)."</p>	<p>INSERIMENTO DIV. III Si esprime parere contrario al nuovo comma inserito dal Ministero dell'Ambiente</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p>
<p>7 bis. L'articolo 224, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato: a) Al comma 3 lett. h) le parole "ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)" con le parole "ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)" b) Al comma 5 lett. a) le parole "l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)", sono sostituite dalle parole "l'entità degli oneri per i servizi di cui all'art 222 comma 1 lettera b)."</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p>
<p>8. L'articolo 227, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Articolo 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2002/95/CE, 2012/19/UE e direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2014 n. 49 e 4 marzo 2014 n.27, e direttiva 2018/849/UE; b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva 2018/849/UE;</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p>



<p>d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248. e) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e direttiva 2018/849/UE. "</p>			
<p><b>ARTICOLO 4</b> <b>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni)</b></p> <p>1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-<i>quater</i> è aggiunto il seguente: "5-<i>quinqües</i>. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi progressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al presente comma la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.</p>	<p>2. All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2-<i>bis</i> è aggiunto il seguente: "2-<i>ter</i>. Gli importi appresso indicati dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, secondo criterio e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."</p>	<p>2. All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2-<i>bis</i> è aggiunto il seguente: "2-<i>ter</i>. Gli importi appresso indicati dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, secondo criterio e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."</p>	<p>ACCOLTA</p>
<p><b>ARTICOLO 4-bis</b> <b>(Modifiche al decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato)</b></p> <p>1. Al paragrafo 4.2 dell'allegato I del decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 recante Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, all'interno della tabella al punto 32 sono inseriti i codici CER 200301 e 200303.</p>	<p><b>ARTICOLO 4-bis</b> <b>(Modifiche al decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato)</b></p> <p>1. Al paragrafo 4.2 dell'allegato I del decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 recante Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, all'interno della tabella al punto 32 sono inseriti i codici CER 200301 e 200303.</p>	<p><b>ARTICOLO 4-bis</b> <b>(Modifiche al decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato)</b></p> <p>1. Al paragrafo 4.2 dell'allegato I del decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 recante Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, all'interno della tabella al punto 32 sono inseriti i codici CER 200301 e 200303.</p>	<p>ACCOLGIBILE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO TUTTAVIA SI RILEVANO PROBLEMATICHE NORMATIVE. Valutare la problematica della rileggitazione del DM in oggetto.</p>
<p><b>ARTICOLO 5</b> <b>Disposizioni finali)</b></p>	<p>L'eliminazione dall'ordinamento della possibilità di assimilare per</p>	<p>ACCOLTA</p>	<p>ACCOLTA</p>





<p>1. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statutarie apportate entro il 1 giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può indicare le modifiche che devono essere apportate dai predetti soggetti nei trenta giorni successivi alla comunicazione.</p> <p>3. In difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apporta d'ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.</p> <p>4. Gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle modifiche da apportare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel termine di cui al comma 3.</p>	<p><b>4 bis.</b> Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lett. b ter) e 184, comma 2 e all'allegato L. quater e L. quinquies si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.</p>	<p>quantità i rifiuti ma solo per tipologia richiede l'inserimento di una disposizione transitoria che consenta alle aziende, ai comuni e agli enti di governo di predisporre all'adeguamento in modo graduale e a non dover procedere in corso d'anno.</p> <p>L'applicazione delle nuove disposizioni infatti implica che se le utenze non domestiche dovessero di colpo (in pratica da luglio in poi) chiedere una implementazione del servizio che prima era limitato (in quantità o più frequentemente in volumetrie disponibili) rispetto al conferimento al gestore pubblico di raccolta, occorrerebbe aumentare (o modificare) la dotazione di attrezzature da parte del gestore.</p> <p>La rimodulazione del servizio comporta di conseguenza una necessità di revisione dei Piani finanziari, che potrà essere effettuata alla prossima scadenza annuale, e non in corso d'anno.</p> <p>Inoltre occorre tenere presente la particolare situazione venutasi a creare a seguito dell'emergenza Covid che, con normativa di urgenza, sta fornendo disposizioni per gli enti locali al fine di ridurre gli adempimenti fiscali.</p> <p>Si ritiene pertanto imprescindibile l'introduzione di un transitorio per l'applicazione della nuova disciplina dei rifiuti urbani</p>
---	--	---

ARTICOLO 6



<p><b>Abrogazioni)</b></p> <p>1. Sono abrogati:  a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 194-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  b) l'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;  c) l'articolo 6, commi 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.  2. All'articolo 6, al comma 3-<i>quater</i>, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 le parole: "dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019," sono sostituite con le seguenti: "dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,".</p>	<p>1. Sono abrogati:  a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 190, comma 1-<i>quater</i>, 194-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p>	<p>ACCOGLIBILE</p>	
<p><b>ARTICOLO 7</b>  <b>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegati)</b></p> <p>1. L'allegato C della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a. le operazioni di recupero "R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); R4 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche," sono sostituite dalle seguenti "R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche (**); R4 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (**); R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (****))",</p> <p>b. dopo l'operazione R13 sono inseriti i seguenti:  (**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.  (***) È compresa la preparazione per il riutilizzo.  (****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo. "</p>			
<p>2. L'allegato D della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:</p> <p><b>ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti</b>  <b>Classificazione dei rifiuti</b>  <b>DEFINIZIONI</b></p> <p>At.fini del presente allegato, si intende per:</p> <p>1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose.</p>			



<p>3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;</p> <p>4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;</p> <p>5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;</p> <p>6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;</p> <p>7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.</p>		
<p><b>VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE</b></p> <p>1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.</p> <p>Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006, prevalgono i risultati della prova.</p> <p>2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.</p> <p>I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.</p> <p>Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al D.P.R. 254/2003.</li> <li>- Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.</li> <li>- I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4- clorofenil) etano), clordano, esaclorociclossani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, epatcloro,</li> </ul>	<p>NON ACCOLTA</p>	
		<p>...Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova o saggio in vitro..... prevalgono i risultati della prova o saggio in vitro</p>



esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxofene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi.

- I limiti di concentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (\*).

- Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:

- 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.

- 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.

- Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

**ELENCO DEI RIFIUTI**

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

- Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) proceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

**INDICE**

**Capitoli dell'elenco**

**01** Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

**02** Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

**03** Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa,



<p>carta e cartone</p> <p>04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile</p> <p>05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</p> <p>06 Rifiuti dei processi chimici inorganici</p> <p>07 Rifiuti dei processi chimici organici</p> <p>08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrai), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa</p> <p>09 Rifiuti dell'industria fotografica</p> <p>10 Rifiuti provenienti da processi termici</p> <p>11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali: idrometallurgia non ferrosa</p> <p>12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</p> <p>13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)</p> <p>14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)</p> <p>15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</p> <p>16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</p> <p>17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</p> <p>18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)</p> <p>19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p>20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</p> <p><b>01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</b></p> <p>01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi</p> <p>01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi</p> <p><b>01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</b></p> <p>01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</p> <p>01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotto dalla lavorazione di minerale solforoso</p> <p>01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose</p> <p>01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05</p> <p>01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</p> <p>01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</p> <p>01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</p> <p><b>01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</b></p> <p>01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</p>		
---	--	--



		<p><b>01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</b>  01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi  01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  01 04 09 scarti di sabbia e argilla  01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11  01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</b>  01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci  01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli  01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose  01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06  01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06  01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>  <b>02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>  02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  02 01 02 scarti di tessuti animali  02 01 03 scarti di tessuti vegetali  02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)  02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito  02 01 07 rifiuti della silvicoltura  02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose  02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08  02 01 10 rifiuti metallici  02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>  02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  02 02 02 scarti di tessuti animali  02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari;</b></p>
--	--	--



	<p><i>della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i></p> <p>02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti</p> <p>02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti</p> <p>02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente</p> <p>02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</p> <p>02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</b></p> <p>02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole</p> <p>02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica</p> <p>02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b></p> <p>02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</p> <p>02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b></p> <p>02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</p> <p>02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti</p> <p>02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b></p> <p>02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima</p> <p>02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche</p> <p>02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici</p> <p>02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</p> <p>02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</b></p> <p>03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</p> <p>03 01 01 scarti di corteccia e sughero</p> <p>03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose</p> <p>03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</p> <p>03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno</b></p> <p>03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non Alogenati</p> <p>03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati</p>
--	--



03 02 03 \* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici  
03 02 04 \* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici  
03 02 05 \* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose  
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

**03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**  
03 03 01 scarti di corteccia e legno  
03 03 02 fanghi di ricupero dei bagni di macerazione (green liquor)  
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta  
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone  
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati  
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio  
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica  
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10  
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

**04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile**  
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce  
04 01 01 carniccio e frammenti di calce  
04 01 02 rifiuti di calcinazione  
04 01 03 \* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida  
04 01 04 liquido di concia non contenente cromo  
04 01 05 liquido di concia contenente cromo  
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo  
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo  
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo  
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura  
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**04 02 rifiuti dell'industria tessile**  
04 02 09 rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)  
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)  
04 02 14 \* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici  
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14  
04 02 16 \* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose  
04 02 17 finiture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16  
04 02 19 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose  
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19  
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze  
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate





<p>04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</b></p> <p>05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio</p> <p>05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione</p> <p>05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi</p> <p>05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione</p> <p>05 01 05 * perdite di olio</p> <p>05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature</p> <p>05 01 07 * catrami acidi</p> <p>05 01 08 * altri catrami</p> <p>05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09</p> <p>05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi</p> <p>05 01 12 * acidi contenenti oli</p> <p>05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie</p> <p>05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento</p> <p>05 01 15 * filtri di argilla esauriti</p> <p>05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio</p> <p>05 01 17 bitumi</p> <p>05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone</b></p> <p>05 06 01 * catrami acidi</p> <p>05 06 03 * altri catrami</p> <p>05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento</p> <p>05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale</b></p> <p>05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio</p> <p>05 07 02 rifiuti contenenti zolfo</p> <p>05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>06 Rifiuti dei processi chimici inorganici</b></p> <p><b>06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi</b></p> <p>06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso</p> <p>06 01 02 * acido cloridrico</p> <p>06 01 03 * acido fluoridrico</p> <p>06 01 04 * acido fosforico e fosforoso</p> <p>06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso</p> <p>06 01 06 * altri acidi</p> <p>06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi</b></p> <p>06 02 01 * idrossido di calcio</p> <p>06 02 03 * idrossido di ammonio</p> <p>06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio</p> <p>06 02 05 * altre basi</p>			
---	--	--	--



<p>06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</b></p> <p>06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri</p> <p>06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti</p> <p>06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13</p> <p>06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti</p> <p>06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15</p> <p>06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03</b></p> <p>06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico</p> <p>06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio</p> <p>06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti</p> <p>06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b></p> <p>06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02</p> <p><b>06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione</b></p> <p>06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi</p> <p>06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02</p> <p>06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogenati e dei processi chimici degli alogenati</b></p> <p>06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto</p> <p>06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro</p> <p>06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio</p> <p>06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di comitato</p> <p>06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati</b></p> <p>06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso</p> <p>06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</b></p> <p>06 09 02 scorie fosforose</p> <p>06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose</p> <p>06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03</p> <p>06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>		
--	--	--



<p><b>06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti</b>  06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose  06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>	<p><b>06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti</b>  06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio  06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>	<p><b>06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</b>  06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici  06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)  06 13 03 nerofumo  06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto  06 13 05 * floggine  06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>07 Rifiuti dei processi chimici organici</b>  <b>07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</b>  07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri  07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati  07 01 08 * altri fondi e residui di reazione  07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose  07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11  07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>	<p><b>07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>  07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri  07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati  07 02 08 * altri fondi e residui di reazione  07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose  07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11  07 02 13 rifiuti plastici  07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose  07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14</p>	



<p>07 02 16 * rifiuti contenenti silicione pericoloso</p> <p>07 02 17 rifiuti contenenti silicione diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16</p> <p>07 02 18 scarti di gomma</p> <p>07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)</b></p> <p>07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati</p> <p>07 03 08 * altri fondi e residui di reazione</p> <p>07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati</p> <p>07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</p> <p>07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11</p> <p>07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>		
<p><b>07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici</b></p> <p>07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati</p> <p>07 04 08 * altri fondi e residui di reazione</p> <p>07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati</p> <p>07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</p> <p>07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11</p> <p>07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose</p> <p>07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>		
<p><b>07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</b></p> <p>07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati</p> <p>07 05 08 * altri fondi e residui di reazione</p> <p>07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</p> <p>07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</p> <p>07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11</p> <p>07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose</p> <p>07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13</p>		



	<p>07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</b></p> <p>07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati</p> <p>07 06 08 * altri fondi e residui di reazione</p> <p>07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</p> <p>07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</p> <p>07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11</p> <p>07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica, fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</b></p> <p>07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati</p> <p>07 07 08 * altri fondi e residui di reazione</p> <p>07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</p> <p>07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</p> <p>07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11</p> <p>07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</b></p> <p><b>08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</b></p> <p>08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</p> <p>08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11</p> <p>08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</p> <p>08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13</p> <p>08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</p> <p>08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15</p> <p>08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</p> <p>08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17</p>
--	---



08 01 19 \* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  
 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19  
 08 01 21 \* residui di vernici o di sverniciatori  
 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**  
 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti  
 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici  
 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici  
 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

**08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**  
 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro  
 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro  
 08 03 12 \* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose  
 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12  
 08 03 14 \* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose  
 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14  
 08 03 16 \* residui di soluzioni chimiche per incisione  
 08 03 17 \* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose  
 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17  
 08 03 19 \* oli dispersi  
 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

**08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)**  
 08 04 09 \* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  
 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09  
 08 04 11 \* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  
 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 o altre sostanze pericolose  
 08 04 13 \* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  
 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13  
 08 04 15 \* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  
 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15  
 08 04 17 \* olio di resina  
 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08  
 08 05 01 \* isocianati di scarto

**09 Rifiuti dell'industria fotografica**



	<p><b>09 01 rifiuti dell'industria fotografica</b>  09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa  09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa  09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi  09 01 04 * soluzioni fissative  09 01 05* soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio  09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici  09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento  09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento  09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie  09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03  09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11  09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06  09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>			
	<p><b>10 Rifiuti prodotti da processi termici</b>  <b>10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</b>  10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)  10 01 02 ceneri leggere di carbone  10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato  10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia  10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi  10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi  10 01 09 * acido solforico  10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante  10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose  10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14  10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose  10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16  10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose  10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18  10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose  10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20  10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose  10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22</p>			



<p>10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato  10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone  10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento  10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>  10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie  10 02 02 scorie non trattate  10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose  10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07  10 02 10 scoglie di laminazione  10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11  10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose  10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13  10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione  10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>  10 03 02 frammenti di anodi  10 03 04 * scorie della produzione primaria  10 03 05 rifiuti di allumina  10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria  10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria  10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose  10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15  10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi  10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17  10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose  10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19  10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palte), contenenti sostanze pericolose  10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palte), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21  10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose  10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23  10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose  10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25  10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti</p>			
---	--	--	--





<p><i>oli</i>  10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27  10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose  10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29  10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo</b>  10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria  10 04 02 * impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria  10 04 03 * arsenato di calcio  10 04 04 * polveri dei gas di combustione  10 04 05 * altre polveri e particolato  10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09  10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>		
<p><b>10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco</b>  10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria  10 05 03 * polveri dei gas di combustione  10 05 04 altre polveri e particolato  10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08  10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose  10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10  10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>		
<p><b>10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame</b>  10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria  10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria  10 06 03 * polveri dei gas di combustione  10 06 04 altre polveri e particolato  10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09  10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>		



<p><b>10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</b>  10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria  10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria  10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  10 07 04 altre polveri e particolato  10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07  10 07 09 rifiuti non specificati altrimenti</p>		
<p><b>10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>  10 08 04 polveri e particolato  10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria  10 08 09 altre scorie  10 08 10 * impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose  10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10  10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi  10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12  10 08 14 frammenti di anodi  10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose  10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15  10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose  10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17  10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19  10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>		
<p><b>10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi</b>  10 09 03 scorie di fusione  10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose  10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05  10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose  10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07  10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose  10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09  10 09 11 * altri particolari contenenti sostanze pericolose  10 09 12 altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11  10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose  10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13  10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose  10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09</p>		



--	--

15

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

**10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**

- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 05 \* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
- 10 10 07 \* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
- 10 10 09 \* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
- 10 10 11 \* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 10 13 \* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 15 \* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

15

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

**10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**

- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 09 \* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
- 10 11 11 \* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
- 10 11 13 \* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 15 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 17 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
- 10 11 19 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti


10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e



<p><b>materie da costruzione</b></p> <p>10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico</p> <p>10 12 03 polveri e particolato</p> <p>10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</p> <p>10 12 06 stampi di scarto</p> <p>10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</p> <p>10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09</p> <p>10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti</p> <p>10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11</p> <p>10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>		
<p><b>10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</b></p> <p>10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico</p> <p>10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce</p> <p>10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)</p> <p>10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</p> <p>10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto</p> <p>10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09</p> <p>10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10</p> <p>10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12</p> <p>10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento</p> <p>10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>		
<p><b>10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori</b></p> <p>10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio</p>		
<p><b>11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa</b></p> <p>11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pittura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</p> <p>11 01 05 * acidi di decappaggio</p> <p>11 01 06 * acidi non specificati altrimenti</p> <p>11 01 07 * basi di decappaggio</p> <p>11 01 08 * fanghi di fosfatazione</p> <p>11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose</p> <p>11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09</p> <p>11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose</p> <p>11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11</p>		



	<p>11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose  11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13  11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose  11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite  11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi  11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)  11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi  11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose  11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05  11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento  11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro  11 03 02 * altri rifiuti  11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo  11 05 01 zinco solido  11 05 02 cenere di zinco  11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  11 05 04 * fondente esaurito  11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica  12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche  12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi  12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi  12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi  12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi  12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (5)  12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)  12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)  12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni  12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni  12 01 10 * oli sintetici per macchinari  12 01 12 * cere e grassi esauriti  12 01 13 rifiuti di saldatura  12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose  12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14  12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose  12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16</p>
--	--



<p>12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio  12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili  12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose  12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20  12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>			
<p><b>12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)</b>  12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio  12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore</p>			
<p><b>13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)</b>  13 01 scarti di oli per circuiti idraulici  13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)  13 01 04 * emulsioni clorurate  13 01 05 * emulsioni non clorurate  13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati  13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati  13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici  13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili  13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici  13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti  13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati  13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati  13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione  13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile  13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto  13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB  13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01  13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati  13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori  13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili  13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori 13 04 oli di sentina  13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna  13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli  13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione</p>			
<p><b>13 05 prodotti di separazione olio/acqua</b>  13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua  13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua  13 05 03 * fanghi da collettori  13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua  13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua  13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua</p>			



<p><b>13 07 rifiuti di carburanti liquidi</b>  13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel  13 07 02 * petrolio  13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)</p>			
<p><b>13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti</b>  13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione  13 08 02 * altre emulsioni  13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti</p>			
<p><b>14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)</b>  14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto  14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC  14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati  14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi  14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati  14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi</p>			
<p><b>15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</b>  <b>15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>  15 01 01 imballaggi in carta e cartone  15 01 02 imballaggi in plastica  15 01 03 imballaggi in legno  15 01 04 imballaggi metallici  15 01 05 imballaggi in materiali compositi  15 01 06 imballaggi in materiali misti  15 01 07 imballaggi in vetro  15 01 09 imballaggi in materia tessile  15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze  15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti</p>			
<p><b>15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>  15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose  15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</p>			
<p><b>16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</b>  <b>16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</b>  16 01 03 pneumatici fuori uso  16 01 04 * veicoli fuori uso  16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose  16 01 07 * filtri dell'olio 16 01 08 * componenti contenenti mercurio  16 01 09 * componenti contenenti PCB  16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")</p>			



<p>16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto  16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11  16 01 13 * liquidi per freni  16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose  16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14  16 01 16 serbatoi per gas liquido  16 01 17 metalli ferrosi  16 01 18 metalli non ferrosi  16 01 19 plastica  16 01 20 vetro  16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14  16 01 22 componenti non specificati altrimenti  16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>  16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB  16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09  16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC  16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere  16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12  16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13  16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso  16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15</p> <p><b>16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>  16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose  16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03  16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose  16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05  16 03 07 oli e grassi commestibili</p> <p><b>16 04 esplosivi di scarto</b>  16 04 01 * minuzioni di scarto  16 04 02 * fuochi artificiali di scarto  16 04 03 * altri esplosivi di scarto</p> <p><b>16 05 gas e polveri in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto</b>  16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose  16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04  16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio  16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose  16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose</p>		
---	--	--





16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

**16 06 batterie ed accumulatori**  
 16 06 01 \* batterie al piombo  
 16 06 02 \* batterie al nichel-cadmio  
 16 06 03 \* batterie contenenti mercurio  
 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)  
 16 06 05 altre batterie ed accumulatori  
 16 06 06 \* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

**16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)**  
 16 07 08 \* rifiuti contenenti olio  
 16 07 09 \* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose  
 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

**16 08 catalizzatori esauriti**  
 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)  
 16 08 02 \* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi  
 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti  
 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)  
 16 08 05 \* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico  
 16 08 06 \* liquidi esauriti usati come catalizzatori  
 16 08 07 \* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

**16 09 sostanze ossidanti**  
 16 09 01 \* permanganati, ad esempio permanganato di potassio  
 16 09 02 \* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio  
 16 09 03 \* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno  
 16 09 04 \* sostanze ossidanti non specificate altrimenti

**16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito**  
 16 10 01 \* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose  
 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01  
 16 10 03 \* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose  
 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

**16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari**  
 16 11 01 \* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose  
 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01  
 16 11 03 \* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose  
 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03  
 16 11 05 \* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non



<p>metallurgiche, contenenti sostanze pericolose  16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05</p> <p><b>17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</b>  17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche  17 01 01 cemento  17 01 02 mattoni  17 01 03 mattonelle e ceramiche  17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose  17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</p> <p><b>17 02 legno, vetro e plastica</b>  17 02 01 legno  17 02 02 vetro  17 02 03 plastica  17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati</p> <p><b>17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>  17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone  17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01  17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</p> <p><b>17 04 metalli (incluse le loro leghe)</b>  17 04 01 rame, bronzo, ottone  17 04 02 alluminio  17 04 03 piombo  17 04 04 zinco  17 04 05 ferro e acciaio  17 04 06 stagno  17 04 07 metalli misti  17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose  17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose  17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10</p> <p><b>17 05 terra, rocce e fanghi di dragaggio</b>  17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose  17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose  17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05  17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose  17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07</p>		
--	--	--



<p><b>17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</b>  17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto  17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose  17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03  17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto</p> <p><b>17 08 materiali da costruzione a base di gesso</b>  17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose  17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</p> <p><b>17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>  17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio  17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)  17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</p> <p><b>18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)</b>  18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani  18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)  18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)  18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni  18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)  18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose  18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06  18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici  18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08  18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</p> <p><b>18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</b>  18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)  18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni  18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni  18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose  18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05</p>		
---	--	--



<p>18 02 07 * medicinali citostatici e citostatici  18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07</p> <p><b>19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</b>  19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti  19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti  19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi  19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi  19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose  19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11  19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose  19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13  19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose  19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15  19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose  19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17  19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato  19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>19 02 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>  19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi  19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso  19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose  19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05  19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione  19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose  19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose  19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09  19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati</b>  19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati  19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04  19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati  19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06</p> <p><b>19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione</b>  19 04 01 rifiuti vetrificati  19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi  19 04 03 * fase solida non vetrificata  19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati</p>		
--	--	--



			<p><b>19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</b>  19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non stabilizzata  19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non stabilizzata  19 05 03 compost fuori specifica  19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>  19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani  19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani  19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale  19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale  19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>19 07 Percolato di discarica</b>  19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose  19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02</p> <p><b>19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>  19 08 01 vaglio  19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia  19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite  19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico  19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose esclusivamente oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti  19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09  19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09  19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose  19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11  19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali  19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13  19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>  19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari  19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua  19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione  19 09 04 carbone attivo esaurito  19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite  19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico  19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti</p>
--	--	--	---



		<p><b>19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</b>  19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio  19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi  19 10 03 * <i>sluff</i> - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose  19 10 04 <i>sluff</i> - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03  19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose  19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05</p> <p><b>19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>  19 11 01 * filtri di argilla esauriti  19 11 02 * catrami acidi  19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi  19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi  19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose  19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05  19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi  19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p><b>19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>  19 12 01 carta e cartone  19 12 02 metalli ferrosi  19 12 03 metalli non ferrosi  19 12 04 plastica e gomma  19 12 05 vetro  19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose  19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06  19 12 08 prodotti tessili  19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)  19 12 10 rifiuti combustibili (CDD: combustibile derivato da rifiuti)  19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose  19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11</p> <p><b>19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>  19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose  19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01  19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose  19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03  19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose  19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi</p>
--	--	--



<p>da quelli di cui alla voce 19 13 05</p> <p>19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose</p> <p>19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07</p> <p><b>20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</b></p> <p>20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</p> <p>20 01 01 carta e cartone</p> <p>20 01 02 vetro</p> <p>20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense</p> <p>20 01 10 abbigliamento</p> <p>20 01 11 prodotti tessili</p> <p>20 01 13 * solventi</p> <p>20 01 14 * acidi</p> <p>20 01 15 * sostanze alcaline</p> <p>20 01 17 * prodotti fotochimici</p> <p>20 01 19 * pesticidi</p> <p>20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</p> <p>20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi</p> <p>20 01 25 oli e grassi commestibili</p> <p>20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25</p> <p>20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose</p> <p>20 01 28 vermi, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27</p> <p>20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose</p> <p>20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29</p> <p>20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici</p> <p>20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31</p> <p>20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie</p> <p>20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33</p> <p>20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi</p> <p>20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</p> <p>20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose</p> <p>20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</p> <p>20 01 39 plastica</p> <p>20 01 40 metallo</p> <p>20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere</p> <p>20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti</p> <p><b>20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b></p> <p>20 02 01 rifiuti biodegradabili</p> <p>20 02 02 terra e roccia</p> <p>20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili</p> <p><b>20 03 Altri rifiuti urbani</b></p> <p>20 03 01 rifiuti urbani non differenziati</p>			



<p>20 03 02 rifiuti dei mercati 20 03 03 residui della pulizia stradale 20 03 04 fanghi delle fosse settiche 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 20 03 07 rifiuti ingombranti 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti</p>		
<p>3. L'allegato E, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è modificato come segue: dopo le parole "35% in peso per il legno" sono inserite le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 50 % per la plastica; 25 % per il legno; 70 % per i metalli ferrosi; 50 % per l'alluminio; 70 % per il vetro; 75 % per la carta e il cartone; entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato; entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 55 % per la plastica; 30 % per il legno; 80 % per i metalli ferrosi; 60 % per l'alluminio; 75 % per il vetro; 85 % per la carta e il cartone".</p>	<p>NON ACCOGLIBILE La direttiva non prevede preparazione per il riutilizzo degli imballaggi.</p> <p>...obiettivi minimi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio...</p> <p>...obiettivi minimi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio...</p>	
<p>4. L'allegato F della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Allegato F - Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3. Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi. Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore. Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permettere il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente derivante dallo smaltimento dei rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio. Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:</p>	<p>NON ACCOGLIBILE L'allegato proviene dalla direttiva imballaggi e non è stato modificato dal pacchetto rifiuti...</p> <p>Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permettere il riutilizzo o il recupero....</p>	





<p>1) le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;</p> <p>2) possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottenere ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;</p> <p>3) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto;</p> <p>Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio.</p> <p>a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale. L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.</p> <p>b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico. I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.</p> <p>c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.</p> <p>d) Imballaggi biodegradabili I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisce per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE. Anche se condivisibile, l'allegato della direttiva non è stato modificato.</p> <p>c) Imballaggi recuperabili tramite compostaggio o digestione anaerobica sotto forma di compost I rifiuti di imballaggio trattati in compostaggi o digestori anaerobici per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da poter essere trattati nell'impianto ed essere trasformati integralmente in compost o digestato, gas e acqua, non ostacolando la raccolta separata differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti. I rifiuti di imballaggio biodegradabili I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisce per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.</p>		
<p>5. L'allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è sostituito dall'Allegato III della Direttiva 2008/98 come modificato dal Regolamento 1357/2014 e dal Regolamento 2017/997. * Sotto la voce HP6 "Tossicità acuta" al secondo capoverso la frase "i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione ...." è sostituita dalla seguente "i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione ..."</p>			
<p>6. Dopo l'Allegato L bis della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente: "Allegato L ter (esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179) 1. Tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l'incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile; 2. regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati; 3. incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari; 4. regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per incrementarne l'efficacia, l'efficienza sotto il profilo dei costi e la governance; 5. sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente</p>			



<p>di prodotti e materiali usati;</p> <p>6. solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'Unione;</p> <p>7. appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati;</p> <p>8. eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;</p> <p>9. ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riutilizzo o riciclati;</p> <p>10. sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;</p> <p>11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;</p> <p>12. incentivi economici per le autorità locali e regionali, volti in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e intensificare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento;</p> <p>13. campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione;</p> <p>14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti;</p> <p>15. promozione di un dialogo e una cooperazione continua tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende".</p> <p>7. Dopo l'Allegato L ter della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:  <b>"ALLEGATO L quater - Elenco dei rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lettera b).</b></p>			
<p><b>Si propone di eliminare gli allegati L quater e L quinquies in quanto l'assimilazione è una problematica di rilievo nazionale non sintetizzabile in due allegati. Si sollecita la ripresa della stesura del D.M previsto dall'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 sull'assimilazione.</b></p> <p>In subordine si propongono le seguenti revisioni:</p>		<p><b>NON ACCOGLIBILE.</b></p> <p>La direttiva non consente l'assimilabilità i rifiuti simili sono tutti urbani per definizione comunitaria. Il DM su assimilabilità non si può più fare e quindi servono gli allegati proposti nella norma nazionale.</p>	



Frazione	Descrizione	EER
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	FRATTORI ORGANICI UMIDA RIFIUTI ORGANICI 200101
	Carta e cartone	150102
PLASTICA	Imballaggi in plastica	200139
	Plastica	150103
LEGNO	Imballaggi in legno	200138
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	150104
METALLO	Imballaggi metallici	200140
	Metallo	150105
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150106
	Imballaggi in materiali misti	150107
MULTIMATERIALE	Imballaggi in vetro	200102
	Vetro	150109
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	200110
	Abbigliamento	200111
TONER	Prodotti tessili	080318
	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	200307
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200128
	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200130
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200203
	DETERGENTI	200301
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	
RIFIUTI URBANI	Rifiuti urbani indifferenziati	
INDIFFERENZIATI		

ACCOLTA

FRATTORI ORGANICI UMIDA RIFIUTI ORGANICI

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile

8. Dopo l'allegato L quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:
- "ALLEGATO L quinquies - Elenco attività che producono rifiuti assimilabili ex Articolo 184, comma 2, lett. b.
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
  2. Cinematografi e teatri.
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
  4. Campi, distributori carburanti, impianti sportivi.
  5. Stabilimenti balneari.
  6. Esposizioni, autosaloni.



<p>7. Alberghi con ristorante.  8. Alberghi senza ristorante.  9. Case di cura e riposo.  10. Ospedali.  11. Uffici, agenzie, studi professionali.  12. Banche ed istituti di credito.  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.  14. Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze.  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.  16. Banche di mercato beni durevoli.  17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.  20. Attività industriali con capannoni di produzione.  21. Attività artigianali di produzione beni specifici.  22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.  23. Mense, birrerie, hamburgerie.  24. Bar, caffè, pasticceria.  25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.  26. Plurilicenze alimentari e/o miste.  27. Ortofrutta, peschiere fiori e piante, pizza al taglio.  28. Ipermercati di generi misti.  29. Banche di mercato generi alimentari.  30. Discoteche, night club.</p> <p>Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.</p>		
<p><b>ARTICOLO 8</b>  <b>Clausola di invarianza finanziaria)</b></p> <p>Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>		<p>Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.</p> <p>ACCOLTA</p>

